

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

***Società di comodo con coefficienti aggiornati***di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

**Novità modello redditi società di capitali**

Scopri di più

La disciplina delle **società di comodo**, regolata dall'[articolo 30, L. 724/1994](#), ha subito rilevanti modifiche nell'ambito del D.Lgs. 192/2024 (c.d. Decreto "Revisione Irpef-Ires"), che trovano applicazione già dal **periodo d'imposta 2024**.

La novella normativa ha previsto:

- la **riduzione** delle percentuali applicabili per il calcolo dei **ricavi minimi** (*test* di operatività), al di sotto dei quali la società deve essere considerata di comodo;
- la **riduzione** delle percentuali da utilizzare per la determinazione del **reddito minimo** che la società di comodo deve dichiarare.

I ricavi minimi vanno calcolati applicando allo specifico "**aggregato patrimoniale**" una percentuale determinata. Per il periodo d'imposta 2024 vanno applicate le nuove percentuali, che per gli immobili sono state **dimezzate** rispetto a quelle applicabili fino al 2023. Pertanto, a rigor di logica, le società che più dovrebbero beneficiare delle modifiche sono le **società immobiliari di gestione**.

Aggregati patrimoniali		2023	2024
Titoli e crediti	Titoli, partecipazioni, quote di società di persone e crediti	2%	1%
Immobili, anche in <i>leasing</i>	Immobili	6%	3%
	Immobili A/10 uso ufficio	5%	2,50%
	Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 2 esercizi precedenti	4%	2%
	Immobili in comuni con meno di 1.000 di abitanti	1%	0,50%
Navi, anche in <i>leasing</i>	Navi ex <a href="#">articolo 8-bis, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972</a>	6%	6%
Altre immobilizzazioni	Altre immobilizzazioni (materiali e immateriali)	15%	15%

Per il resto, il meccanismo del *test* di operatività non ha subito variazioni. Quindi, il valore di

ciascun aggregato rappresenta la **media** dell'esercizio di riferimento e dei 2 esercizi precedenti. Inoltre, il **valore** dei beni d'impresa patrimoniali va assunto sulla base dell'[articolo 110, comma 1, Tuir](#), e pertanto al **lordo delle quote di ammortamento dedotte**:

- senza che rilevi la **deducibilità** fiscale delle quote di ammortamento stesse. Quindi, va assunto il valore al costo anche per i **veicoli a motore** (auto aziendali) e i **fabbricati**;
- con **ragguaglio ai giorni di possesso**.

Con riferimento agli **oneri pluriennali**, però, rileva l'ammontare del costo storico **al netto degli importi già dedotti**.

Se la società **non supera** il *test* di operatività, e quindi presenta **ricavi effettivi inferiori** ai **ricavi minimi**, deve dichiarare il **reddito minimo**, calcolato applicando, per il periodo d'imposta 2024, al (solo) **valore dell'esercizio** di ciascun aggregato patrimoniale le percentuali **rinnovate** pro-contribuente, come risultanti qui di seguito.

Aggregati patrimoniali		2023	2024
Titoli e crediti	Titoli, partecipazioni, quote di società di persone e crediti	1,5%	0,75%
Immobili, anche in <i>leasing</i>	Immobili	4,75%	2,38%
	Immobili A/10 uso ufficio	4%	2%
	Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 2 esercizi precedenti	3%	1,50%
	Immobili in comuni con meno di 1.000 di abitanti	0,90%	0,45%
Navi, anche in <i>leasing</i>	Navi ex <a href="#">articolo 8-bis, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972</a>	4,75%	4,75%
Altre immobilizzazioni	Altre immobilizzazioni (materiali e immateriali)	12%	12%

Si ricorda, infine, che **ricadono** nella disciplina delle società di comodo le Spa, Sapa, Srl, Snc, Sas e le società e gli enti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Sono invece **escluse** dalla disciplina:

- le società semplici;
- le società obbligate a costituirsi sotto forma di società di capitali;
- le società che si trovano nel **primo periodo d'imposta**;
- le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- le società controllanti e controllate di società quotate nei mercati regolamentati;
- le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- le società con numero di soci non inferiore a 50;
- le società con **numero di dipendenti mai inferiore a 10** nei 2 esercizi precedenti;
- le società in stato di fallimento o assoggettate a procedura di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo;
- le società con **valore della produzione** (macroclasse A del Conto economico) **superiore**



all'**Attivo** dello Stato patrimoniale;

- le società partecipate da enti pubblici per almeno il 20% del capitale sociale;
- le società che conseguono il livello di affidabilità Isa richiesto per l'accesso al **regime premiale e le società che hanno aderito al concordato preventivo biennale.**;
- le società consortili.